

EMERGENZA COVID-19

L'ASSEGNO ORDINARIO DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS) E LA CASSA IN DEROGA DOPO IL DECRETO LEGGE RILANCIO

FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE - ASSEGNO ORDINARIO (FIS)

- Dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 si possono richiedere **9 settimane** a cui si aggiungono **ulteriori 5 settimane** se esaurite le nove settimane precedenti.
- Sono riconosciute ulteriori **4 settimane** dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 (risorse da stanziare).
- I datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche potranno usufruire di queste 4 settimane **anche per periodi precedenti** al 1° settembre 2020 a condizione che abbiano già usufruito delle 14 settimane precedenti a causale Covid-19.
- L'assegno ordinario, causale Covid-19 **spetta** per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente **più di 5 lavoratori**.
- Ne possono **beneficiare** tutti i lavoratori in forza presso l'azienda alla data del 25 marzo 2020 anche senza un'anzianità di 90 giorni.
- La **procedura** prevede l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto, anche per via telematica, che deve concludersi entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione alle Organizzazioni sindacali.
- Il **pagamento** è previsto nella busta paga del lavoratore o, su richiesta del datore di lavoro, con pagamento diretto da parte dell'Inps.
- Solo per l'assegno ordinario riferito alla causale Covid-19 ai lavoratori spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per il nucleo familiare (Anf).

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD)

- Dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 si possono richiedere **9 settimane** a cui si aggiungono **ulteriori 5 settimane** se esaurite le nove settimane precedenti, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato il periodo precedente.
- Sono riconosciute ulteriori **4 settimane** dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 (risorse da stanziare).
- I datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche potranno usufruire di queste 4 settimane **anche per periodi precedenti** al 1° settembre 2020 a condizione che abbiano già usufruito delle 14 settimane precedenti a causale covid-19.
- La cassa integrazione in deroga **spetta** ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni.
- Ne possono **beneficiare** tutti i lavoratori in forza presso l'azienda alla data del 25 marzo 2020 anche senza un'anzianità di 90 giorni.
- Per i datori di lavoro con **più di 5 dipendenti** la procedura prevede l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto, anche per via telematica, con le Organizzazioni sindacali.
- Per queste ulteriori 9 settimane previste dal Decreto Rilancio (DL. 34/20) il datore di lavoro deve presentare **domanda direttamente all'Inps** entro 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
- È previsto esclusivamente il **pagamento diretto** da parte dell'Inps.
- L'Inps autorizza le domande e dispone **l'anticipo del 40%** delle ore autorizzate nell'intero periodo entro 15 giorni dal ricevimento della domanda. Quando il datore di lavoro manda i dati completi, l'Inps procede, **entro 30 giorni**, con il pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi impropriamente anticipati.

RIVOLGITI ALLA CGIL E AL PATRONATO INCA